

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 20 DICEMBRE 1974 DI ..... CONVOCAZIONE

N. .... prot.  
 N. 9 dell'O.d.G.  
 N. 110 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Fondo regionale per il Trasporto gratuito agevolato di lavoratori e studenti".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno venti del mese di dicembre alle ore 9,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno  
 vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese  
 segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura  
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. Dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Aiemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	si
3) Andretta avv. Aurelio	"	si	28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	"
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	"
8) Calvario avv. Pasquale	"	"	33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Pultrone avv. Eraldo</del> <del>Dr. Giesi sig. Michele</del>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	"
15) <del>Dr. Giesi sig. Michele</del> CANTATORE prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Li Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Gianpaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

A relazione del Sig. Presidente di turno On. Matarrese (si è allontanato Augelli).

Il Presidente informa l'Assemblea che nono argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Fondo regionale per il Trasporto gratuito e agevolato di lavoratori e studenti".

Dà la parola al relatore per la V Commissione, Consigliere Permanente, avv. Enzo Sorice.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

**Art. 1**

La Regione assegna contributi alle Province ed ai Comuni in proporzione agli oneri sopportati da ciascun Ente per assicurare viaggi gratuiti o agevolati sui mezzi di trasporto extraurbani ai lavoratori ed agli studenti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

**Art. 2**

Il contributo regionale verrà erogato in proporzione agli oneri sopportati dagli Enti Locali con carico al bilancio dell'esercizio 1974, per i trasporti dei lavoratori, con carico ai bilanci degli esercizi 1974 e 1975 per i trasporti degli studenti frequentanti gli anni scolastici 1973-74 e 1974-75.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Art. 3

La Giunta Regionale sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, fisserà i criteri di ammissibilità e le proporzioni di riparto del fondo disponibile fra le Province ed i Comuni che avvanzeranno documentata richiesta di rimborso per le agevolazioni concesse nel rispettivo ambito territoriale, con priorità per gli oneri relativi al rimborso integrale degli abbonamenti ferroviari e delle spese sostenute dagli Enti Locali necessitati all'organizzazione del trasporto agevolato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Gli Enti Locali possono destinare il contributo regionale in tutto o in parte a favore di imprese private o pubbliche o di Enti autorizzati al trasporto di viaggiatori, se con questi hanno stipulato regolare convenzione per la gratuità o la riduzione delle spese di trasporto dei lavoratori e degli studenti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, fissato per l'anno 1974 in L. 1.500.000.000 si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli esercizi successivi al 1974 gli oneri saranno determinati con legge di approvazione dei relativi bilanci, nei limiti dello stanziamento previsto al 1° comma del presente articolo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazione avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Fondo regionale per il Trasporto gratuito, agevolato di lavoratori e studenti", nel testo che segue, composto di n. 6 articoli:

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Art. 1

La Regione assegna contributi alle Province ed ai Comuni in proporzione agli oneri sopportati da ciascun Ente per assicurare viaggi gratuiti o agevolati sui mezzi di trasporto extraurbani ai lavoratori ed agli studenti.

Art. 2

Il contributo regionale verrà erogato in proporzione a gli oneri sopportati dagli Enti Locali con carico al bilancio dell'esercizio 1974, per i trasporti dei lavoratori, con carico ai bilanci degli esercizi 1974 e 1975 per i trasporti degli studenti frequentanti gli anni scolastici 1973-74 e 1974-75.

Art. 3

La Giunta regionale sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, fisserà i criteri di ammissibilità e le proporzioni di riparto del fondo disponibile fra le Province ed i Comuni che avvanzeranno documentata richiesta di rimborso per le agevolazioni concesse nel rispettivo ambito territoriale, con priorità per gli oneri relativi al rimborso integrale degli abbonamenti ferroviari e delle spese sostenute dagli Enti Locali necessitati all'organizzazione del trasporto agevolato.

Art. 4

Gli Enti Locali possono destinare il contributo regionale in tutto o in parte a favore di imprese private o pub-

bliche o di Enti autorizzati al trasporto di viaggiatori, se con questi hanno stipulato regolare convenzione per la gratuità o la riduzione delle spese di trasporto dei lavoratori e degli studenti.

Art. 5

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, fissato per l'anno 1974 in L. 1.500.000.000: si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli esercizi successivi al 1974 gli oneri saranno determinati con legge di approvazione dei relativi bilanci, nei limiti dello stanziamento previsto al 1° comma del presente articolo.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Matarrese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura